

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. II**  
**n. 37**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d’iniziativa dei senatori MAZZATORTA e MURA**

**COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2012**

---

Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato  
in materia di statuti e bilanci dei Gruppi parlamentari

---

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modifica al regolamento in linea con quanto già approvato dall’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, si prefigge l’obiettivo di garantire la trasparenza sulle attività dei Gruppi parlamentari, salvaguardando al contempo il principio di autonomia degli stessi costituzionalmente sancito nel combinato disposto degli articoli di cui al titolo I della parte seconda della Costituzione.

La proposta in esame si compone di tre articoli: l’articolo 1 novella l’articolo 15 prevedendo che i Gruppi parlamentari si dotino di uno Statuto redatto in forma di atto pubblico con successiva pubblicazione dello stesso una volta trasmesso alla Presidenza. Nello Statuto, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza amministrativa e contabile, devono essere indicati l’organo responsabile per la gestione economico-finanziaria e per la gestione contabile e quello competente ad approvare il rendiconto di esercizio. L’articolo 2 sostituisce l’articolo 16 e disciplina le modalità di assegnazione dei locali, delle attrezzature e del contributo annuo ai Gruppi

parlamentari per l’esplicazione delle loro funzioni secondo un criterio proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi stessi. In questo articolo si declinano dettagliatamente tutte le misure atte a garantire la massima trasparenza nella gestione da parte dei Gruppi del contributo erogato, disciplinando anche le eventuali sanzioni nel caso di irregolarità di redazione del rendiconto o di mancanza di conformità dei rendiconti alle scritture e alla documentazione contabili e di inottemperanza all’obbligo di trasmissione al Presidente del Senato dello Statuto e del rendiconto annuale e le modalità di restituzione all’entrata del bilancio del Senato delle risorse che, al termine di ogni legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo, non siano state destinate all’attività istituzionale e politica. L’articolo 3 da ultimo disciplina l’entrata in vigore delle presenti modifiche.

In conclusione si rende necessario apportare queste modifiche regolamentari per restituire legittimità alle istituzioni parlamentari e nuova fiducia nei confronti della politica.

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

---

### Art. 1.

1. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo deve dotarsi di uno Statuto che è trasmesso al Presidente del Senato entro i successivi sette giorni. Lo Statuto è redatto in forma di atto pubblico ed è pubblicato sul sito *internet* del Senato.

3-ter. Lo Statuto, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza amministrativa e contabile, indica l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria e per la gestione contabile e quello competente ad approvare il rendiconto di esercizio.

3-quater. Lo Statuto deve essere conforme a principi democratici nella vita interna del Gruppo»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione dello Statuto».

### Art. 2.

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Uso di locali, attrezzature e contributi ai Gruppi. Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei Gruppi*). - 1. Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature ed è attribuito un contributo annuo a carico

del bilancio del Senato, proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi stessi.

2. Il Consiglio di Presidenza determina:

a) l'entità del contributo da attribuire ai Gruppi per lo svolgimento delle attività parlamentari e politiche, ivi compresi gli ambiti relativi all'informatizzazione, alla comunicazione, agli studi e alle consulenze professionali, all'editoria e alla rappresentanza, nonché per il funzionamento anche decentrato degli organi e delle strutture e per il trattamento economico del personale;

b) i tempi e le modalità di redazione e di presentazione del rendiconto annuale da parte dei Gruppi, secondo il modello predisposto dai Senatori Questori e sulla base di un apposito Regolamento di contabilità che disciplina il sistema contabile da adottare, le procedure di contabilizzazione delle entrate, delle spese e del patrimonio del Gruppo; il modello di rendiconto individua, tra l'altro, i limiti del fondo di riserva per spese impreviste ed evidenzia espressamente le risorse finanziarie trasferite dal Senato al Gruppo, con indicazione del titolo del trasferimento e relativo vincolo di destinazione;

c) le modalità di individuazione degli organismi di revisione contabile incaricati della verifica della regolare tenuta della contabilità di ciascun Gruppo, della regolare rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, della conformità del rendiconto di esercizio alle scritture e alla documentazione contabile e della redazione di una relazione di certificazione sul rendiconto;

d) i criteri secondo i quali i Senatori Questori, sulla base della relazione di cui alla lettera c), effettua il controllo di conformità del rendiconto di esercizio al modello di cui alla lettera b);

e) gli strumenti di pubblicità dei rendiconti dei Gruppi e dei verbali di approvazione dei rendiconti da parte del competente organo del Gruppo;

f) le sanzioni nel caso di irregolarità di redazione del rendiconto o di mancanza di

conformità dei rendiconti alle scritture e alla documentazione contabili e di inottemperanza all'obbligo di trasmissione al Presidente del Senato dello Statuto e del rendiconto annuale;

g) le modalità di restituzione all'entrata del bilancio del Senato delle risorse che, al termine di ogni legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo, non siano state destinate all'attività istituzionale e politica».

### Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed acquistano efficacia immediatamente dopo l'approvazione delle delibere attuative del Consiglio di Presidenza e comunque a partire dall'esercizio finanziario 2013.





